

Codice A1801B

D.D. 18 gennaio 2021, n. 97

D.G.R. n. 57-658 del 24/11/2014 - Rinnovo dell' Accordo per la costituzione di una rete vivaistica forestale del Nord Italia per la valorizzazione e la salvaguardia della biodiversità tra la Regione Piemonte, l'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario - Veneto Agricoltura e l'Ente Regionale per i Servizi all'Agricoltura e alle Foreste (ERSAF) omissis Approvazione.



ATTO DD 97/A1801B/2021

DEL 18/01/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1801B - Attività giuridica e amministrativa

OGGETTO: D.G.R. n. 57-658 del 24/11/2014 - Rinnovo dell' Accordo per la costituzione di una rete vivaistica forestale del Nord Italia per la valorizzazione e la salvaguardia della biodiversità tra la Regione Piemonte, l'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario - Veneto Agricoltura e l'Ente Regionale per i Servizi all'Agricoltura e alle Foreste (ERSAF) *omissis* Approvazione.

Vista la L.r. 4/2009 relativa alla gestione e promozione economica delle foreste che all'art. 22 sancisce che la Regione promuove la tutela della biodiversità e la diffusione delle specie arboree e arbustive autoctone indigene del territorio piemontese, per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 2 e nel rispetto del decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386 (Attuazione della direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione);

visto che la medesima L.r. 4/2009 all'art. 24, comma 2, individua tra le attività della Regione la produzione di materiale forestale di propagazione per finalità di tutela e valorizzazione del patrimonio forestale;

considerato che

- ai sensi dell'art. 16, comma 3 della L.r. 4/2009 la Regione Piemonte provvede direttamente alla gestione dei propri vivai forestali "Carlo Alberto" a Fenestrelle, "Fenale" ad Albano V.se e "Gambarello" a Chiusa Pesio, in cui vengono prodotte specie arboree e arbustive autoctone utilizzate a scopi forestali, nell'ottica della tutela della biodiversità del patrimonio forestale locale;

- l'Ente Regionale per i Servizi all'Agricoltura e alle Foreste (ERSAF), istituito dalla Regione Lombardia con L.R. n°31 del 2008, attraverso il Centro Vivaistico Forestale di Curno (BG) si

occupa della individuazione dei popolamenti forestali da seme, della raccolta del seme e della coltivazione e commercializzazione di postime forestale di specie autoctone di provenienza locale;

- L'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario - Veneto Agricoltura, istituita dalla Regione Veneto con legge regionale 5 settembre 1997 n. 35; sulla base di quanto previsto all'art. 2 comma 2.c della legge sopra citata gestisce il Centro Biodiversità Vegetale e Fuori Foresta di Montecchio Precalcino (VI), con la finalità di conservare la biodiversità rappresentata dalla flora indigena del Veneto, tramite la produzione e la commercializzazione di piante di specie autoctone e di garantita provenienza locale;

preso atto che la tutela della diversità biologica e dei patrimoni genetici delle foreste è obiettivo comune degli Enti coinvolti, che nei rispettivi ambiti di competenza territoriale si occupano della produzione e distribuzione di postime forestale di specie autoctone di provenienza locale;

tenuto conto che il territorio di competenza degli Enti coinvolti ricade all'interno delle stesse aree ecologicamente omogenee (o regioni di provenienza) e pertanto il materiale vivaistico prodotto da ciascun ente è geneticamente idoneo ad essere impiegato nel territorio degli altri Enti coinvolti;

considerato che

- uno degli aspetti più critici della vivaistica forestale è la difficoltà di effettuare una programmazione delle produzioni in grado di soddisfare la domanda, a causa dell'aleatorietà della medesima e della tempistica necessaria per ottenere materiale vivaistico commercializzabile partendo dalla raccolta del seme;

- tale criticità è parzialmente superabile attingendo alle disponibilità di piante forestali dei tre Enti coinvolti, in modo da poter fare fronte alle richieste del mercato potendo contare su una produzione molto più ampia e diversificata, e permettendo in questo modo di meglio ottemperare all'obiettivo istituzionale di tutela della biodiversità forestale;

tenuto conto che, proprio per contemperare le diverse esigenze summenzionate, nel 2015 è stato sottoscritto un accordo per la costituzione di una rete vivaistica forestale del Nord Italia, che regola i rapporti di scambio del materiale vivaistico forestale tra gli Enti coinvolti, approvato con D.G.R. n. 57-658 del 24/11/2014 e scaduto alla fine del 2020;

considerato che il suddetto accordo, di durata quinquennale, prevedeva la possibilità di rinnovo previa approvazione da parte dei contraenti;

attesa l'opportunità di rinnovare tale accordo, essendo ancora attuali le condizioni che ne determinarono l'approvazione e sottoscrizione nel 2015,

preso atto che ERSAF con nota prot. n. 19326 del 22/12/2020 ha trasmesso la copia di accordo sottoscritta dal suo rappresentante, Dott. Paolo Nastasio, i cui contenuti, sostanzialmente corrispondenti a quelli dell'accordo scaduto, erano stati precedentemente condivisi per le vie brevi con Regione Piemonte e Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario - Veneto Agricoltura e che si allega alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;

richiamata la D.G.R. n. 57-658 del 24/11/2014 recante le nuove "Modalità di assegnazione delle piantine prodotte dai vivai forestali regionali", che al paragrafo "Deroghe e eccezioni" prevedono che la Giunta regionale possa stabilire prezzi e condizioni diverse da quelle approvate, quando l'assegnazione di piante risponda a interessi o obiettivi regionali o quando sia concordata con Enti

Pubblici sulla base di Atti deliberativi o Convenzioni;

dato atto che le eventuali spese per l'acquisto di materiale vivaistico, fino al limite massimo di € 100.000,00, trovano copertura sul cap. 130730 del bilancio regionale 2021;

vista la D.G.R n. 7-2444 del 4 dicembre 2020 con la quale, tra l'altro, è stato attribuito al Settore A1801B "Attività giuridica e amministrativa" il coordinamento della programmazione dell'attività vivaistica e della cessione dei materiali prodotti;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della DGR 1-4046 del 17 ottobre 2016;

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- l.r. n. 23/2008, art. 17;
- l.r. n. 4/2009, articoli 2, 16 e 24;

DETERMINA

di prendere atto dell'accordo trasmesso da ERSAF con nota prot. n. 19326 del 22/12/2020 (allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale) e di approvarne i contenuti, già condivisi tra Regione Piemonte, Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario - Veneto Agricoltura e Ente Regionale per i Servizi all'Agricoltura e alle Foreste (ERSAF), avente ad oggetto il rinnovo della costituzione di una rete vivaistica forestale del Nord Italia per la valorizzazione e la salvaguardia della biodiversità, della durata di anni 5 (cinque);

di procedere alla sottoscrizione dell'accordo e all'adozione di tutti gli altri atti necessari per la sua esecuzione;

di dare atto che alle eventuali spese per l'acquisto di materiale vivaistico nell'ambito della convenzione in oggetto nel limite massimo di € 100000,00 si farà fronte con le risorse disponibili sul cap.130730 del bilancio regionale 2021 del bilancio regionale.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.r. 22/2010 nonché ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. d) del d.lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione Amministrazione trasparente.

LA DIRIGENTE (A1801B - Attività giuridica e amministrativa)
Firmato digitalmente da Maria Gambino

Allegato

Accordo per la costituzione di una rete vivaistica del Nord Italia per la valorizzazione e la salvaguardia della biodiversità.

L'Ente Regionale per i Servizi all'Agricoltura e alle Foreste, di seguito denominato ERSAF, con sede in via Pola, 12 – 20124 Milano, C.F. e P.IVA 03609320969 in questo atto rappresentato da Paolo Nastasio;

L'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario - Veneto Agricoltura, con sede in Legnaro (PD), via dell'Università 14 P. IVA 03377670280 in questo atto rappresentata da Giustino Mezzalira;

La Regione Piemonte (C.F. 80087670016) – Settore attività giuridiche e amministrative, con sede in Corso Bolzano 44 Torino, P.IVA 02843860012, in questo atto rappresentata da Maria Gambino;

PREMESSO CHE:

- la Regione Lombardia con L.R. n. 31 del 2008 ha istituito **l'Ente Regionale per i Servizi all'Agricoltura e alle Foreste**, di seguito denominata ERSAF, con sede in Milano – via Pola, 12;
- le funzioni dell'ERSAF, in riferimento al settore forestale, comprendono la gestione e valorizzazione del demanio forestale regionale e le attività vivaistiche e di sostegno della biodiversità;
- ERSAF, attraverso il Centro Vivaistico Forestale di Curno (BG) si occupa della individuazione dei popolamenti forestali dove effettuare la raccolta del seme, della raccolta del seme e della coltivazione e commercializzazione di postime forestale di specie autoctone di provenienza locale;
- la **Regione Piemonte** in base all'art. 22 della L.R. n. 4/2009, promuove la tutela della biodiversità e la diffusione delle specie arboree e arbustive autoctone indigene del territorio piemontese;
- la medesima L.R. n. 4/2009 all'art. 24, comma 2, individua tra le attività della Regione Piemonte la produzione di materiale forestale di propagazione per finalità di tutela e valorizzazione del patrimonio forestale e ai sensi dell'art. 16, comma 3, sancisce che essa provveda direttamente alla gestione dei propri vivai forestali, in cui vengono prodotte specie arboree e arbustive autoctone utilizzate a scopi forestali, nell'ottica della tutela della biodiversità del patrimonio forestale locale;
- L'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario - **Veneto Agricoltura**, con sede legale in Legnaro (PD), via dell'Università 14, è stata istituita con legge regionale 5 settembre 1997 n. 35;
- sulla base di quanto previsto all'art. 2 comma 2.c della legge sopra citata, Veneto Agricoltura gestisce il **Centro Biodiversità Vegetale e Fuori Foresta** di Montecchio Precalcino (VI), con la finalità di conservare la biodiversità rappresentata dalla flora indigena del Veneto, tramite la produzione e la commercializzazione di giovani piante di specie native del territorio veneto e di garantita provenienza locale;
- la tutela della diversità biologica e dei patrimoni genetici delle foreste è obiettivo comune di tutti gli Enti coinvolti che nei rispettivi ambiti di competenza territoriale si occupano della produzione e distribuzione di postime forestale di specie autoctone di provenienza locale;
- il territorio di competenza degli Enti coinvolti ricade all'interno delle stesse aree ecologicamente omogenee (o regioni di provenienza) e pertanto il materiale vivaistico prodotto da ciascun ente è geneticamente idoneo ad essere impiegato nel territorio degli altri enti coinvolti;
- aspetto critico della vivaistica forestale resta la difficoltà di effettuare una programmazione delle produzioni in grado di soddisfare la domanda, a causa dell'aleatorietà della medesima e della tempistica necessaria per ottenere materiale vivaistico commercializzabile partendo dalla raccolta del seme;
- è emersa da parte di tutti gli Enti coinvolti la necessità di mettere in rete le rispettive produzioni vivaistiche in modo da poter fare fronte alle richieste del mercato potendo in tal modo contare su una produzione molto più ampia e diversificata, e permettendo in questo modo di meglio ottemperare all'obiettivo istituzionale di tutela della biodiversità forestale;

- le parti, tenuto conto anche delle rispettive competenze istituzionali, riconoscono la necessità di attuare una reciproca collaborazione per la tutela e il miglioramento della biodiversità forestale e in particolare di concordare forme di scambio e/o acquisto facilitate di materiale vivaistico;

TANTO PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1

L'ERSAF, la Regione Piemonte e Veneto Agricoltura (Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario) si impegnano a collaborare per costituire una "*Rete vivaistica forestale del Nord Italia*" allo scopo di contribuire in modo più efficace al comune obiettivo istituzionale di tutela della biodiversità forestale.

ART.2

Gli Enti firmatari metteranno in comune le rispettive disponibilità di piante forestali, anche attraverso piattaforme informatiche, in modo che ciascun vivaio possa attingere a tutto il sistema produttivo forestale pubblico.

Gli Enti firmatari potranno effettuare, previo ordinativo scritto, scambi a titolo gratuito di materiale vivaistico di caratteristiche equivalenti e di pari valore complessivo.

L'eventuale acquisto del materiale vivaistico tra gli Enti firmatari avviene previo ordinativo scritto, verificata la disponibilità di quanto richiesto. Il prezzo che verrà praticato corrisponderà a quello di listino di ciascuno degli Enti firmatari per le diverse tipologie di materiale vivaistico, a cui verrà applicato uno sconto concordato del 30%.

ART.3

I rispettivi enti si impegnano a collaborare per adottare un marchio di produzione comune per la diffusione della loro produzione vivaistica forestale, condividendo le risorse necessarie e i disciplinari di produzione sulla base di uno specifico progetto approvato dagli Enti firmatari.

ART.4

Gli Enti firmatari si impegnano a dare la massima diffusione al presente accordo in occasione di iniziative pubbliche afferenti le tematiche in oggetto e anche attraverso l'organizzazione di specifici eventi.

ART.5

La durata del presente accordo è fissata in anni 5 (cinque) con possibilità di rinnovo previa approvazione da parte dei contraenti, ed entrerà in vigore all'atto della sua sottoscrizione da parte di almeno due contraenti.

Altri centri vivaistici regionali possono richiedere di aderire alla Rete vivaistica forestale del Nord Italia in tempi successivi all'approvazione della presente convenzione. L'accordo entrerà in vigore per il nuovo contraente all'atto della sottoscrizione della presente convenzione, previa accettazione da parte di tutti i firmatari del presente atto.

ART. 6

Ogni controversia che dovesse derivare dall'esecuzione del presente accordo sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Milano

ART. 7

Il presente accordo è soggetto a registrazione solo in caso d'uso con spese a carico della parte richiedente. Le spese per l'imposta di bollo sono a carico di ciascuna parte per la copia di propria spettanza

ART. 8

Le Parti convengono che, nell'ambito delle attività di cui al presente accordo e di volta in volta concordate ai sensi degli artt. 1, 2, 3, 4, e 5, qualora si rendesse necessario il trattamento di dati personali, esse agiranno in osservanza del Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa italiana prevista in materia.

Letto, confermato e sottoscritto in segno di piena ed integrale accettazione.

Milano, lì 21/12/2020

ENTE REGIONALE PER I SERVIZI ALL'AGRICOLTURA E ALLE FORESTE

Il Dirigente della Struttura Azioni e servizi per lo sviluppo delle filiere agroforestali
Paolo Nastasio

REGIONE PIEMONTE

La Responsabile del Settore Attività Giuridiche e Amministrative
Maria Gambino

AGENZIA VENETA PER L'INNOVAZIONE NEL SETTORE PRIMARIO - VENETO AGRICOLTURA

Il Direttore della Sezione Ricerca e gestioni Agroforestali
Giustino Mezzalana